


GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 15 ottobre 1996

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La *Gazzetta Ufficiale*, oltre alla *Serie generale*, pubblica quattro *Serie speciali*, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a *Serie speciale*: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a *Serie speciale*: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a *Serie speciale*: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a *Serie speciale*: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1996.

Autorizzazione all'emissione integrativa, nel 1996, delle carte valori postali consistenti nei francobolli celebrativi della squadra «Campione d'Europa 1995-96», nel francobollo commemorativo del centenario della nascita di Alessandro Pertini e nel francobollo celebrativo del «Vertice mondiale sull'alimentazione» organizzato dalla F.A.O. Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 7 ottobre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 agosto 1996 e scadenza 31 agosto 1998, settima e ottava tranche . Pag. 3

DECRETO 14 ottobre 1996.

Sottoscrizione da parte del Tesoro dell'aumento di capitale del Banco di Napoli S.p.a. ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497. Procedura di dismissione Pag. 5

Ministero delle finanze

DECRETO 3 ottobre 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Cesena Pag. 8

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Messina

DECRETO RETTORALE 19 settembre 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università Pag. 8

Università di Ferrara

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 9**Università «La Sapienza» di Roma**

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università Pag. 13**Università «G. D'Annunzio» di Chieti**

DECRETO RETTORALE 26 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 16**CIRCOLARI****Ministero dell'interno**CIRCOLARE 22 gennaio 1996, n. 559/C.612.12982.D(1).Art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Tasse sulle concessioni governative, soppressione. Modalità di rinnovo delle licenze di polizia Pag. 19**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Lunicoop - Società cooperativa a r.l.», in Podenzana Pag. 26**Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:**

Modificazione allo statuto dell'associazione «Campus bio-medico», in Roma Pag. 29

Autorizzazione all'Associazione ICEF - Iniziative culturali educative e familiari, in Roma, ad accettare una donazione. Pag. 29

Autorizzazione all'Università di Trieste ad acquistare un immobile Pag. 29

Estinzione del Consorzio bibliografico universitario di Padova Pag. 29

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «Santarella» di Bari ad accettare una donazione Pag. 29**Ministero del tesoro:** Cambi di riferimento del 14 ottobre 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 29**Ministero della sanità:**

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, a conseguire un legato Pag. 30

Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane, in Milano, ad accettare un legato Pag. 30

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici Pag. 30**Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:** Approvazione dello statuto sociale dell'Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli ed agrumari «U.I.A.P.O.A.», in Roma Pag. 30**Crediop S.p.a.:** Titoli oggetto di richiesta di rimborso anticipato. Pag. 30**Università di Firenze:** Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 31**RETTIFICHE***AVVISI DI RETTIFICA***Comunicato relativo all'avviso dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo concernente: «Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni da consumo prodotte in Italia nel 1996».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 1996). Pag. 31**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 169****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1996 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.**

96A6150

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 170**Università di Salerno**

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

96A6587

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1996.

Autorizzazione all'emissione integrativa, nel 1996, delle carte valori postali consistenti nei francobolli celebrativi della squadra «Campione d'Europa 1995-96», nel francobollo commemorativo del centenario della nascita di Alessandro Pertini e nel francobollo celebrativo del «Vertice mondiale sull'alimentazione» organizzato dalla F.A.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995 con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 1996, di carte valori postali celebrative e commemorative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 1996;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con altre emissioni di carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1996;

Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1996, delle seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi della squadra «Campione d'Europa 1995-96»;

francobollo commemorativo del centenario della nascita di Alessandro Pertini;

francobollo celebrativo del «Vertice mondiale sull'alimentazione» organizzato dalla F.A.O.

Art. 2.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1996
Registro n. 7 Poste, foglio n. 201

96A6694

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 ottobre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 agosto 1996 e scadenza 31 agosto 1998, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso

l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 ottobre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 91.632 miliardi;

Visti i propri decreti in data 22 agosto, 6 settembre e 20 settembre 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 30 agosto 1996 e scadenza 31 agosto 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ) con decorrenza 30 agosto 1996 e scadenza 31 agosto 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 22 agosto 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 agosto 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 agosto 1996, entro le ore 13 del giorno 10 ottobre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 agosto 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento dell'ottava

tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 agosto 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 ottobre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 ottobre 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 ottobre 1996; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A6696

DECRETO 14 ottobre 1996.

Sottoscrizione da parte del Tesoro dell'aumento di capitale del Banco di Napoli S.p.a. ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497. Procedura di dismissione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli;

Visti gli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto-legge n. 497 che autorizzano il Ministro del tesoro a sottoscrivere aumenti di capitale del Banco di Napoli per un importo massimo di duemila miliardi;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 497 che condiziona la sottoscrizione degli aumenti di capitale del Banco di Napoli da parte del Tesoro agli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto-legge ovvero all'assunzione di impegni a partecipare alla dismissione della partecipazione del Tesoro nel Banco di Napoli, secondo quanto previsto con apposito decreto del Ministro del tesoro;

Visto l'art. 5 del decreto-legge n. 497 che dispone che entro la fine dell'anno 1996 il Tesoro attiva le procedure per la dismissione della propria partecipazione nel Banco di Napoli, con le modalità previste dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, secondo procedure competitive;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 497 che prevede che la Banca d'Italia può concedere al Banco di Napoli anticipazioni con le modalità di cui al decreto del Ministro del tesoro del 27 settembre 1974, a fronte delle perdite derivanti da finanziamenti e altri interventi effettuati dal Banco a favore di società del gruppo a cui siano stati ceduti, previa autorizzazione della Banca d'Italia, crediti e altre attività del Banco;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 497 che prevede che l'ammontare degli aumenti di capitale da parte del Tesoro è determinato con decreti del Ministro del tesoro;

Considerato che l'assemblea straordinaria del Banco di Napoli, in data 30 luglio 1996, ha deliberato un aumento di capitale per un importo di duemila miliardi aperto alla sottoscrizione di tutti i soci e riservando al Tesoro di sottoscrivere, entro il 31 dicembre 1996, il capitale rimasto inoptato;

Visti l'art. 1, comma 4, e l'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 497 che autorizzano il Ministro del tesoro a concedere, con procedura competitiva, diritti di

prelazione nell'ambito della procedura di dismissione della partecipazione del Tesoro;

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni dello Stato in società per azioni;

Sentita la Banca d'Italia per quanto di sua competenza;

Decreta:

Art. 1.

Sottoscrizione dell'aumento di capitale del Banco di Napoli

La sottoscrizione da parte del Tesoro dell'aumento di capitale del Banco di Napoli S.p.a. deliberato dall'assemblea straordinaria del 30 luglio 1996 è subordinata all'assunzione, da parte di uno o più soggetti, dell'impegno di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, ovvero, in caso di mancata assunzione di detto impegno, alla presentazione di almeno una offerta di acquisto vincolante ai sensi dell'art. 6, nell'ambito della procedura di dismissione della partecipazione del Tesoro nel Banco di Napoli indicata negli articoli seguenti, purché sussista l'autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'art. 7, comma 1.

Realizzatosi il presupposto di cui al comma 1 l'ammontare dell'aumento di capitale che il Tesoro sottoscriverà sarà pari all'importo non sottoscritto dagli azionisti del Banco.

Art. 2.

Dismissione della partecipazione del Tesoro

Il Ministero del tesoro intende sollecitare offerte per l'acquisto della partecipazione che deterrà nel Banco di Napoli a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui all'art. 1 del presente decreto, per un ammontare pari al 60% del capitale rappresentato dalle azioni ordinarie. Resta ferma la volontà del Tesoro di cedere quanto prima la residua partecipazione nel Banco di Napoli compatibilmente con le condizioni di mercato.

Nello svolgimento della procedura di dismissione il Tesoro si avvarrà della consulenza ed assistenza della Rothschild Italia S.p.a. che curerà i rapporti con gli offerenti e fornirà loro le informazioni e i chiarimenti necessari.

La descrizione dettagliata della procedura di dismissione e dei relativi adempimenti informativi e documentali verrà compendiata in una nota illustrativa che sarà consegnata dalla Rothschild ai soggetti interessati che dichiarino di possedere i requisiti di cui all'art. 4 del presente decreto, ad eccezione del benessere di massima della Banca d'Italia.

Il Tesoro si riserva il diritto di sospendere o interrompere la procedura di dismissione o di non procedere all'aggiudicazione senza alcun obbligo di risarcimento o indennizzo nei confronti dei partecipanti.

Art. 3.

Cessione di attività del Banco

Il Banco di Napoli procederà, previa autorizzazione della Banca d'Italia, alla cessione *pro soluto* a una società del gruppo di crediti e altre attività secondo quanto previsto dall'art. 3. comma 6, del decreto-legge n. 497.

In particolare la cessione avrà ad oggetto crediti in sofferenza o comunque ad andamento anomalo, anche provenienti da società del gruppo, la cessione potrà avere ad oggetto anche partecipazioni, nonché altre attività o rapporti rivenienti da operazioni di finanziamento. Informazioni più dettagliate sulla cessione e sulle relative condizioni nonché sulla società cessionaria e il suo funzionamento saranno fornite ai soggetti ammessi alla procedura di dismissione ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

La cessione avverrà ai valori risultanti dalla contabilità del Banco. Le eventuali perdite subite dal Banco derivanti da finanziamenti e altri interventi effettuati a favore della società cessionaria saranno coperte ai sensi del decreto-legge n. 497.

La cessione è subordinata alla sottoscrizione da parte del Tesoro dell'aumento di capitale di cui all'art. 1.

Art. 4.

Ammissione alla procedura di dismissione

Possono partecipare alla procedura di dismissione le banche, gli intermediari finanziari, le società di assicurazione e gli altri investitori istituzionali, italiani o esteri, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) patrimonio netto alla data del 31 dicembre 1995 pari ad almeno duemila miliardi di lire,
- b) ultimi tre esercizi in utile;
- c) coefficienti patrimoniali ovvero grado di adeguatezza patrimoniale in linea con le normative nazionali o internazionali.

Per i soggetti facenti parte di gruppi i requisiti devono sussistere a livello individuale e consolidato.

L'offerta può essere presentata congiuntamente da più soggetti ciascuno dei quali deve possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma, mentre è sufficiente che solo uno di essi possieda il requisito di cui alla lettera a).

Entro il 18 novembre 1996 i soggetti interessati a partecipare alla procedura di dismissione e in possesso dei requisiti indicati nei precedenti commi devono dichiarare il proprio interesse alla Rothschild ottemperando agli adempimenti informativi e documentali indicati nella nota illustrativa di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto.

Contestualmente i soggetti di cui al comma precedente devono richiedere alla Banca d'Italia un benestare di massima alla partecipazione alla procedura. La Banca d'Italia si pronuncia sulla richiesta entro sette giorni dalla sua presentazione e ne comunica l'esito all'interessato e alla Rothschild, per le richieste avanzate da soggetti diversi da banche ed intermediari finanziari italiani, la Banca d'Italia terrà conto del parere delle competenti autorità di controllo, italiane ed estere; in tal caso il termine di sette giorni decorre dalla ricezione del predetto parere.

Rothschild, anche avvalendosi di dati forniti dalla Banca d'Italia, verifica la regolarità delle candidature entro sette giorni dalla ricezione della documentazione richiesta e, in caso di rilascio del benestare della Banca d'Italia, comunica senza indugio al candidato se sia stato o meno ammesso alla procedura di dismissione.

Art. 5.

Impegno a formulare l'offerta

I soggetti ammessi a partecipare alla procedura di dismissione riceveranno da Rothschild un documento informativo sul Banco di Napoli, sulla cessione e sulla società cessionaria di cui all'art. 3 del presente decreto, nonché sui termini e le condizioni contrattuali della vendita della partecipazione del Tesoro; essi avranno altresì accesso ad ulteriori dati presso il Banco di Napoli e potranno incontrare esponenti del Banco.

Entro il 2 dicembre 1996 i soggetti ammessi possono impegnarsi a presentare l'offerta di acquisto di cui all'art. 6, sulla base dei seguenti parametri: patrimonio netto rettificato, calcolato secondo i criteri indicati nel documento informativo di cui al comma 1 e avviamento da determinare sulla base della raccolta e della redditività.

Ai soggetti che abbiano assunto l'impegno di cui al precedente comma 2 viene riconosciuto, secondo quanto previsto dal successivo art. 7, un diritto di prelazione rispetto alle eventuali offerte di cui all'art. 6 presentate dai soggetti che non abbiano assunto il predetto impegno.

Art. 6.

Offerta di acquisto

Entro il 20 dicembre 1996 devono essere presentate le offerte di acquisto, in lire italiane, che dovranno essere tenute ferme e irrevocabili per un periodo di quattro mesi.

Le offerte possono essere presentate solamente dai soggetti ammessi ai sensi dell'art. 4 e che abbiano accettato i termini e le condizioni contrattuali indicate nel documento informativo di cui all'art. 5, comma 1.

I soggetti che hanno assunto l'impegno di cui all'art. 5, comma 2, e che non presentino l'offerta di acquisto ovvero non accettino i termini e le condizioni contrattuali indicate nel documento informativo di cui all'art. 5, comma 1, dovranno corrispondere al Tesoro una penale, secondo quanto sarà previsto nel medesimo documento informativo.

Art. 7.

Aggiudicazione

Risulterà vincitrice l'offerta più alta, purché il prezzo offerto sia ritenuto congruo dal consulente incaricato dal Tesoro, sulla base della valutazione del Banco di Napoli effettuata dal medesimo consulente secondo la prassi del mercato e sempreché l'offerente abbia ottenuto l'autorizzazione all'acquisto della Banca d'Italia.

In caso di offerte massime di pari ammontare presentate da un soggetto che abbia assunto l'impegno di cui all'art. 5, comma 2, e da soggetti che non abbiano assunto detto impegno, l'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che ha assunto l'impegno.

Nel caso in cui l'offerta o le offerte presentate dai soggetti che non hanno assunto l'impegno di cui all'art. 5, comma 2, siano superiori all'offerta o alle offerte presentate dai soggetti che hanno assunto l'impegno, colui tra questi ultimi che abbia presentato l'offerta più alta potrà, entro il termine di decadenza di cinque giorni, rendersi aggiudicatario presentando un'offerta almeno pari all'offerta più alta presentata dal soggetto o dai soggetti che non ha assunto l'impegno.

In caso di offerte massime di pari ammontare presentate da soggetti che abbiano assunto l'impegno di cui all'art. 5, comma 2, ovvero nel caso di offerte paritarie di soggetti che hanno assunto detto impegno nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che, nel termine di decadenza di cinque giorni, formuli una nuova offerta più alta, fermo restando che, nel caso previsto nel comma precedente, le nuove offerte dovranno essere almeno pari all'offerta presentata dal soggetto o dai soggetti che non abbiano assunto l'impegno di cui all'art. 5, comma 2. Nel caso in cui le nuove offerte risultassero ancora paritarie verranno effettuati ulteriori rilanci, nel termine di decadenza di cinque giorni. Qualora i soggetti in competizione non intendessero formulare nuove offerte ai sensi del presente comma il Tesoro si riserva il diritto di aggiudicare la vendita al soggetto prescelto dal Tesoro stesso sentita la Rothschild.

Nel caso di offerte massime di pari ammontare presentate da soggetti che non hanno assunto l'impegno di cui all'art. 5, comma 2, e non vi siano offerte di soggetti

che hanno assunto l'impegno, l'aggiudicazione avverrà secondo la procedura di cui al comma precedente.

Le modalità e i termini di pagamento del prezzo verranno indicate nel documento informativo di cui all'art. 5, comma 1.

Art. 8.

Due diligence

L'aggiudicatario potrà completare l'esame della situazione del gruppo Banco di Napoli (*due diligence*) nel termine di due mesi e potrà rivedere il prezzo di aggiudicazione, nei termini, alle condizioni e con le procedure che saranno indicati nel documento informativo di cui all'art. 5, comma 1, nel caso in cui venga accertata una situazione del Banco notevolmente discorde da quella sulla base della quale è stata formulata l'offerta, per la sopravvenienza di fatti nuovi imprevedibili ovvero per l'emersione di fatti non previamente conosciuti o conoscibili.

Qualora il prezzo rivisto ai sensi del comma precedente sia inferiore alla seconda migliore offerta presentata al sensi degli articoli 6 e 7 del presente decreto il Tesoro potrà aggiudicare la vendita al soggetto che ha presentato tale seconda migliore offerta e che presenti una nuova offerta più alta del 5% del prezzo rivisto, ovvero dichiarare di mantenere ferma detta seconda migliore offerta; la nuova offerta o la conferma dell'offerta presentata dovrà avvenire entro il termine di decadenza di venti giorni e sulla base della *due diligence* effettuata ai sensi del comma 1 che dovrà essere messa a disposizione; nel caso in cui la seconda migliore offerta sia stata presentata da più soggetti si adotta la procedura di cui all'art. 7, comma 4, che sarà svolta tra i soggetti che hanno presentato la seconda migliore offerta, fermo restando che il termine di cinque giorni si applica solo agli eventuali rilanci.

Fermo comunque l'obbligo dell'aggiudicatario di acquistare la partecipazione al prezzo definito secondo la procedura descritta nei commi precedenti, il Tesoro alienerà la partecipazione a condizione che il prezzo finale di aggiudicazione sia ritenuto congruo dal consulente incaricato dal Tesoro, sulla base della valutazione del Banco effettuata dal medesimo consulente secondo la prassi del mercato e sempreché sia stata rilasciata l'autorizzazione all'acquisto da parte della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A6775

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 ottobre 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Cesena.**IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna ha comunicato l'irregolare

funzionamento dell'ufficio del registro di Cesena in data 21 agosto 1996 (dalle ore 8,20 alle ore 10,45) per contemporanea mancanza del cassiere titolare e del reggente fiduciario del servizio cassa, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta.

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Cesena è accertato in data 21 agosto 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A6695

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**UNIVERSITÀ DI MESSINA**

DECRETO RETTORALE 19 settembre 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.**IL RETTORE**

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 12 dicembre 1994 relativo al diploma universitario in servizio sociale;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 con i quali il Consiglio universitario nazionale ha individuato i nuovi settori scientifico disciplinari;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 19 luglio 1996,

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato come indicato in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE

L'art. 39 è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 39. — Il numero delle annualità complessive, comprendenti 60 ore di didattica, è fissato in 16, di cui 13 scelte nelle discipline ricomprese nelle successive 8 aree disciplinari; ogni singola annualità si articola su almeno 60 ore di didattica.

Il piano di studi è completato da ulteriori sei insegnamenti complementari tutti semestrali.

Insegnamenti obbligatori (corrispondenti a 13 annualità):

Area professionale del servizio sociale - settori Q05A e Q05C (5 moduli annuali di 60 ore ciascuno):

Principi e fondamenti del servizio sociale;
Politica sociale;
Metodi e tecniche del servizio sociale;
Organizzazione dei servizi sociali I;
Organizzazione dei servizi sociali II.

Area di metodologia delle scienze sociali - S03B e Q05A (2 moduli semestrali di 30 ore ciascuno):

Statistica sociale;
Metodologia e tecnica della ricerca sociale.

Area psicologica - settori M11B e M11A (3 moduli semestrali di 30 ore ciascuno):

Psicologia sociale;
Psicologia dello sviluppo;
Psicologia dei gruppi.

Area sociologica - settori Q05A, Q05D, Q05G, Q05B e M05X (3 moduli semestrali di 30 ore ciascuno):

Sociologia;
Sociologia della famiglia;
Antropologia culturale.

Area giuridica - settori N01X, N09X, N07X, N10X e N17X (3 moduli semestrali di 30 ore ciascuno):

Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto del lavoro;
Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto e procedura penale.

Area della sanità pubblica - settori F22B e F22A (2 moduli semestrali di 30 ore ciascuno):

Medicina sociale;
Igiene.

Area economica - settori P01A e P01C (2 moduli semestrali di 30 ore ciascuno):

Istituzioni di economia;
Economia pubblica.

Area delle scienze dell'educazione - settori M09A e Q05B (1 modulo semestrale di 30 ore):

Sociologia dell'educazione;
Pedagogia generale.

I sei insegnamenti complementari, semestrali, sono da scegliere fra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o fra gli insegnamenti seguenti:

Diritto di famiglia;
Psichiatria;
Psicologia delle comunità;
Psicologia dei gruppi;
Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia dell'amministrazione pubblica;
Storia contemporanea;
Sociologia della comunicazione;
Sociologia della devianza;
Sociologia delle relazioni etniche;
Sociologia della medicina;
Diritto regionale e degli enti locali;
Diritto penitenziario;
Pedagogia speciale;
Teoria e tecniche del colloquio psicologico;
Economia applicata;
Storia del pensiero sociologico.

Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione della lingua straniera (lingua inglese L18C) con particolare riferimento dei temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame del diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 19 settembre 1996

Il rettore: CUZZOCREA

96A6697

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto 22 maggio 1995 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico, nella seduta del 21 febbraio 1996 acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del 18 luglio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come appresso.

Gli articoli dal 94 al 99 relativi ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria sono soppressi e sostituiti dagli articoli seguenti:

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI VARI CORSI DI LAUREA

Capo VI

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 94 (*Istituzione e obiettivi dei corsi di laurea*). —

1.1. Presso la facoltà di ingegneria sono istituiti i seguenti corsi di laurea:

- 1) ingegneria civile;
- 2) ingegneria dei materiali;
- 3) ingegneria elettronica.

1.2. I suddetti corsi di laurea afferiscono ai seguenti settori corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e a distinti ambiti professionali:

- 1) Settore civile - Corso di laurea in ingegneria civile;
- 2) Settore dell'informazione - Corso di laurea in ingegneria elettronica;
- 3) Settore industriale - Corso di laurea in ingegneria dei materiali.

1.3. I corsi di laurea possono essere articolati in indirizzi di cui all'allegata tabella A. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

1.4. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria», con la specializzazione del corso di laurea seguito.

1.5. I corsi di laurea possono essere articolati in orientamenti locali. Il corso di laurea in ingegneria civile è articolato nell'indirizzo di cui alla tabella A e in orientamenti locali. L'indirizzo «idraulica» si prefigge lo scopo di permettere l'approfondimento del particolare campo di competenze in idraulica sia di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione.

Per ciascun corso di laurea è costituito un unico consiglio, indipendentemente dal numero degli indirizzi.

1.6. Obiettivo generale di ciascun corso di studio è quello di formare tecnici di elevata preparazione, qualificati per svolgere e gestire le attività connesse con la ricerca e la progettazione, e per promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica. Si richiede, pertanto, una formazione di base ad ampio spettro, che approfondisca anche gli aspetti teorici, sia per le discipline propedeutiche,

che, sia per quelle ingegneristiche, unitamente a una preparazione professionale approfondita in un campo delimitato nei suoi contenuti ed individuato dal titolo del corso di laurea.

Art. 2 (*Accesso ai corsi di laurea*). — 2.1. L'iscrizione al corso di laurea è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli istituti universitari.

Art. 95 (*Ordinamento dei corsi di laurea*). — 3.1 La durata dei corsi di laurea è stabilita in cinque anni.

3.2. L'attività didattica assistita di ciascun corso di laurea comprende almeno tremila ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.).

3.3. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento a uno o più settori scientifico-disciplinari in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

3.4. Le tabelle B, C, D riportano le indicazioni dei settori scientifico-disciplinari e del numero delle corrispondenti annualità obbligatorie per i diversi corsi di laurea.

3.5. L'ordinamento didattico è riportato nelle tabelle con riferimento alla «annualità», intesa come corso di insegnamento monodisciplinare o integrato, comprendente in ogni caso non meno di ottanta ore di attività didattica assistita. Il corso di insegnamento integrato è costituito da un massimo di tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a venti ore, affidati a docenti diversi.

3.6. Le modalità di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente; particolare enfasi sarà dedicata alle connesse attività di laboratorio e progettuali, in modo da raggiungere, compatibilmente con le risorse disponibili, classi di insegnamento limitate e, di norma, non superiori a 100 studenti.

3.7. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver frequentato e superato gli esami di un numero pari a 28 annualità.

3.8. Di tali annualità, nove sono da scegliersi in accordo con la tabella B; i corrispondenti insegnamenti hanno l'obiettivo di creare la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tutti i corsi di laurea in ingegneria.

3.9. Almeno sei annualità sono da scegliersi in accordo con le tabelle C, i cui insegnamenti hanno la finalità di caratterizzare gli aspetti di base e professionali dei tre settori dell'ingegneria.

3.10. Almeno cinque annualità sono da scegliersi dalla pertinente tabella *D*, i cui insegnamenti hanno l'obiettivo di fornire la cultura specifica e le competenze professionali generali dei singoli corsi di laurea.

3.11. L'indirizzo di corso di laurea ha l'obiettivo di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico, sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio.

Le annualità, in numero non inferiore a tre, sono scelte in accordo con l'obiettivo indicato al punto 1.5.

3.12. Le strutture didattiche competenti, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di Ateneo e di facoltà delibera quali tra le restanti annualità rendere eventualmente obbligatorie per ogni corso di laurea e quali organizzare in orientamenti locali.

3.13. Il regolamento didattico di facoltà indicherà pure il numero, ed eventualmente i settori scientifico-disciplinari, delle annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo.

3.14. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'Ateneo anche facendo ricorso a tecniche e strumenti specifici.

Art. 95 (*Regolamento dei corsi di laurea*). — 4.1. I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito manifesto degli studi, in conformità al regolamento didattico di facoltà, l'articolazione dei corsi di laurea secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

4.2. In particolare, nel manifesto sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di settore scientifico-disciplinare di cui al precedente art. 3, e con l'indicazione delle denominazioni dei singoli corsi di insegnamento (monodisciplinari o integrati), della loro collocazione nei successivi periodi didattici e delle loro eventuali propedeuticità.

4.3. Andranno altresì specificati gli eventuali insegnamenti integrati con i loro moduli, le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione, le modalità dell'esame di laurea.

4.4. Per motivate esigenze didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, corrispondenti a mezza annualità (da 40 a 60 ore).

4.5. Nel predisporre i piani degli studi, anche al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, potranno essere utilizzati anche altri moduli didattici da quotarsi in frazioni di annualità, sino alla concorrenza massima di due annualità.

L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente esame, potrà essere ritenuta equivalente fino al massimo di una delle annualità previste per il conseguimento della laurea.

4.6. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi di esclusiva attività didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche durata stabilita dal regolamento didattico di Ateneo e della facoltà, ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti. Nel formulare il piano degli studi i consigli delle strutture didattiche competenti distribuiranno le attività didattiche tenendo anche presente la necessità degli studenti di disporre di un congruo periodo di tempo per lo studio individuale. Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione università-imprese, la facoltà intende favorire l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunità europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate.

4.7. Le attività didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

4.8. Il consiglio di facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica, in particolare per quegli studenti che per iter degli studi secondari o per altre motivazioni abbiano mostrato uno scarso livello di preparazione nelle scienze umane.

4.9. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di laurea non comporta necessariamente identità di programmi e di svolgimento, e quindi di docente.

4.10. Gli insegnamenti attivabili sono tutti quelli indicati nei settori scientifico-disciplinari previsti dal decreto 12 aprile 1994 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 96 (*Revisione periodica dell'ordinamento*). — 5.1. In occasione dei piani di sviluppo dell'università l'ordinamento didattico dei corsi di laurea in ingegneria potrà essere modificato e integrato secondo le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

TABELLA A

INDIRIZZI DEI CORSI DI LAUREA

A.1. Corso di laurea in ingegneria civile: idraulica.

TABELLA B

ANNUALITÀ COMUNI A TUTTI
I CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA

Codifica	Denominazione del settore	Annualità scient - discipl
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B A02B-S01A	Logica matematica - Algebra Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K05B	Informatica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

TABELLA C

ANNUALITÀ COMUNI AI CORSI DI LAUREA
DI UN SETTORE

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01A-H01B	Idraulica - Costruzioni idrauliche	1
H06X	Geotecnica	1
H07A	Scienza delle costruzioni	1
H08A	Architettura tecnica	1
H11X	Disegno	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	
I05B	Fisica tecnica ambientale	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	2
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1

TABELLA C.2

Settore dell'informazione

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I17X	Elettrotecnica	1
K01X	Elettronica	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

TABELLA C.3

Settore industriale

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I04A	Propulsione aerospaziale	
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I14B	Materiali macromolecolari	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
K01X	Elettronica	
K04X	Automatica	1

TABELLA D			Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI I CORSI DI LAUREA					
SETTORE 1 - Civile					
TABELLA D.1.1					
Ingegneria civile					
Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità	I06X	Misure meccaniche e termiche	
H01B-H01C	Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime	1	I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti	1	I17X	Elettrotecnica	
H04X	Trasporti	1	K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1
H05X	Topografia e cartografia	1	I11X	Impianti industriali meccanici	
H07B	Tecnica delle costruzioni	1	I13X-I15C	Metallurgia - Impianti chimici	1
H14A	Tecnica e pianificazione urbanistica		Ferrara, 30 settembre 1996		
K04X	Automatica	1	<i>Il rettore: CONCONI</i>		
SETTORE 2 - Dell'informazione					
TABELLA D.2.2					
Ingegneria elettronica					
Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità	UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA		
K01X	Elettronica	1	DECRETO RETTORALE 30 settembre 1996.		
K03X	Telecomunicazioni	1	Modificazione allo statuto dell'Università.		
K02X	Campi elettromagnetici	1	IL RETTORE		
K10X	Misure elettriche ed elettroniche		Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;		
K04X	Automatica	1	Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;		
K01X	Elettronica		Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;		
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;		
SETTORE 3 - Industriale					
TABELLA D.3.3					
Ingegneria dei materiali					
Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità	Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;		
B03X	Struttura della materia		Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;		
I15A	Chimica fisica applicata	1	Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;		
I13X	Metallurgia	1	Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;		
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione		Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;		
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1	Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;		
Decreta:					
Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:					
L'art. 5 del titolo XI relativo al corso di laurea in fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è sostituito dal seguente nuovo articolo:					

CORSO DI LAUREA IN FISICA

Art. 5 (*Accesso, durata ed organizzazione del corso*). — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

La durata degli studi del corso di laurea in fisica è fissata in quattro anni articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi indirizzi di durata annuale, alcuni con contenuti prettamente scientifici, altri con finalità prevalentemente applicative.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane di insegnamento effettivo.

L'attività didattica formativa, teorica e pratica, comporta un totale di almeno 500 ore/anno. Essa è comprensiva di esercitazioni numeriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività di tutorato, visite tecniche, prove parziali di accertamento, stesura e discussione di elaborati, applicazione di metodi computazionali a problemi fisici ed alla analisi dei dati, nonché eventuali altre forme di didattica.

Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Un corso di insegnamento annuale monodisciplinare è costituito da almeno 80 ore di cui almeno 20 di esercitazioni. Un modulo semestrale è equivalente alla metà di una annualità. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno 120 ore di attività didattiche, comprensive della elaborazione dei dati.

Entro il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà superare la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. La conoscenza della lingua inglese è ritenuta irrinunciabile ed allo scopo sarà attivato un corso specifico. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito diciotto annualità, di norma organizzate in diciassette corsi annuali e due corsi semestrali e superato i relativi esami.

È consentita l'organizzazione di una annualità in due moduli differenziati.

Superato l'esame di laurea lo studente è proclamato dottore in fisica.

Regolamento di Ateneo.

Le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nel recepire l'ordinamento didattico nazionale nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico, indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dalle aree e dai settori disciplinari indicati in seguito.

Manifesto degli studi.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce nel rispetto del disposto di cui «all'articolazione del corso di laurea» i corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari i cui nomi dovranno essere desunti dai settori disciplinari. Stabilisce inoltre le qualificazioni più opportune quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esecitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) indica gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità;

c) indica le annualità e/o moduli comuni a corsi affini.

Il consiglio di corso di laurea:

stabilisce annualmente, nel rispetto di quanto deliberato dalla facoltà, i corsi a disposizione degli studenti per i vari indirizzi elencando, per ogni indirizzo attivato, i corsi tra i quali lo studente può effettuare le sue scelte senza sottoporre il piano di studi all'approvazione del consiglio stesso;

stabilisce inoltre quali insegnamenti dell'ordinamento didattico approvato dalla facoltà siano da considerarsi semestrali, quali insegnamenti si possono articolare in due moduli, ovvero quale parte di un insegnamento annuale può essere considerata equivalente ad un modulo semestrale;

può differenziare i corsi del triennio per gruppi di indirizzi, sulla base delle risorse disponibili.

Articolazione del corso di laurea.

Il corso di studi si articola in un triennio (equivalente ad almeno 1.500 ore) prevalentemente di formazione di base ed un anno (equivalente ad almeno 500 ore) dedicato all'orientamento scientifico e professionale in uno degli indirizzi riportati al punto B.

A) Formazione di base.

Area formativa I - Matematica.

Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, dell'algebra lineare, della geometria, della meccanica analitica e dei continui, ed in generale gli strumenti matematici di base necessari per lo studio della fisica.

Sono obbligatori i seguenti insegnamenti (4 annualità):

- geometria (1 annualità) A01C;
- analisi matematica (2 annualità) A02A;
- meccanica razionale (1 annualità) A03X.

Area formativa 2 - Fisica.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica generale, dei metodi di misura, delle grandezze fisiche, dell'analisi dei dati, e delle tecniche del laboratorio di fisica, dei principi della dinamica classica e relativistica, della meccanica dei fluidi, dei principi della termodinamica classica e meccanica statistica, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica e dei dispositivi a semiconduttore, dell'ottica classica.

Lo studente deve inoltre acquisire i fondamenti dell'elettrodinamica e della meccanica quantistica ed, in generale, le idee di base della fisica moderna. In particolare dovranno essere sviluppati i fondamenti della fisica teorica e dei metodi matematici connessi.

Deve inoltre impadronirsi della fenomenologia e dei modelli della fisica atomica e molecolare, della fisica della materia condensata, della fisica nucleare e subnucleare.

Sono obbligatori i seguenti insegnamenti (9 annualità):

- fisica generale (2 annualità) B01A;
- esperimentazioni di fisica (3 annualità) B01A, B03X, B04X, B05X;
- istituzioni di fisica teorica (1 annualità) B02A;
- metodi matematici della fisica (1 annualità) B02B;
- struttura della materia (1 annualità) B03X;
- istituzioni di fisica nucleare e subnucleare (1 annualità) B04X.

Area formativa 3 - Chimica.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della chimica generale ed inorganica, con elementi introduttivi di chimica organica. È obbligatorio il seguente insegnamento (1 annualità):

chimica generale ed inorganica C03X che può essere accompagnata da esercitazioni numeriche e/o di laboratorio.

I corsi delle aree formative 1 e 2 quando non di esperimentazioni, sono accompagnati da esercitazioni numeriche che ne fanno parte integrante. L'insegnamento di «Struttura della materia» B03X o, in alternativa, quello di «Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare» B04X può essere eseguito nel quarto anno. In tal caso lo studente può chiedere con il piano di studi, di seguire nel terzo anno uno dei corsi del quarto anno (annuale o semestrale) e di sostenerne l'esame.

Per consentire ai consigli di corso di laurea in fisica di pianificare l'organizzazione dei corsi la scelta dell'indirizzo deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente potrà all'atto dell'iscrizione al quarto anno, richiedere, con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

B) *Formazione scientifica e professionale.*

Il consiglio di corso di laurea può sulla base delle competenze locali e delle risorse disponibili, attivare uno o più indirizzi tra quelli che seguono:

- indirizzo teorico-generale;
- indirizzo di fisica nucleare e subnucleare;
- indirizzo di fisica della materia;
- indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio;
- indirizzo didattico e di storia della fisica;
- indirizzo di fisica dei biosistemi;
- indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente;
- indirizzo elettronico-cibernetico;
- indirizzo di fisica applicata.

Per quanto riguarda le discipline da attivare ed indicare nel manifesto degli studi, queste vengono desunte dai settori A, B, C, D, E, K, M sulla base delle specifiche competenze e delle risorse disponibili.

Ciascuno di questi indirizzi sarà articolato in tre annualità e in due moduli semestrali (che, a richiesta dello studente, potranno essere sostituiti da un'unica annualità) in modo che, complessivamente, almeno due annualità siano strettamente caratterizzanti ed almeno una annualità corrisponda ad un laboratorio specialistico, ad eccezione dell'indirizzo teorico per cui sarà sufficiente un modulo semestrale a carattere fenomenologico o di laboratorio.

I primi quattro indirizzi sono finalizzati all'attività di ricerca e tecnologica nei seguenti campi: fisica teorica, fisica nucleare e subnucleare, fisica della materia, dell'astronomia e fisica spaziale.

Gli ultimi cinque indirizzi hanno un carattere interdisciplinare e presuppongono a seconda dell'indirizzo:

conoscenze approfondite sui fondamenti della fisica, sia dal punto di vista disciplinare sia da quello storico-epistemologico, sul ruolo degli esperimenti e dei processi di formalizzazione nella costruzione della conoscenza fisica, sulle strategie di insegnamento e sulla progettazione di specifici ambienti di apprendimento;

conoscenze di base per la ricerca nei campi della fisica dei biosistemi della fisica sanitaria;

conoscenze sulla struttura del pianeta terra sui metodi sperimentali utilizzabili in geofisica, sui processi geodinamici, atmosferici ed oceanografici, anche con l'uso di metodologie computazionali e statistiche e sul monitoraggio dell'ambiente con tecniche fisiche;

conoscenze avanzate nel campo dell'elettronica, in particolare della micro e nanoelettronica, nella loro applicazione a sistemi informatici e cibernetici, con particolare riferimento a strumentazione dedicata;

approfondite conoscenze della strumentazione e delle tecnologie fisiche in campi quali la progettazione ed applicazione degli acceleratori, lo sviluppo, il trattamento e l'analisi di materiali, le analisi di beni culturali anche con tecniche spettroscopiche e nucleari.

La facoltà può, sulla base di effettive esigenze e competenze locali, istituire un indirizzo locale che comunque dovrà mantenere la formazione di base riportata in A (formazione di base) e la presenza di uno specifico corso di laboratorio caratterizzante.

Esame di laurea.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere la discussione di una tesi scritta su un argomento pertinente all'indirizzo prescelto dallo studente.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale potrà essere fatta menzione nel certificato di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1996

Il rettore: TECCE

96A6716

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 26 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 riguardanti l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i pareri espressi dal consiglio di amministrazione nelle sedute del 26 settembre 1995, 14 marzo 1996 e 18 aprile 1996 e dal senato accademico nelle sedute del 20 settembre 1995, 12 marzo 1996 e 16 aprile 1996;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 15 maggio 1996, 13 giugno 1996 e 14 giugno 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopra-indicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

1) l'art. 19, concernente le norme di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è modificato, limitatamente al primo comma, nel senso che il numero degli iscritti per anno di corso è elevato da 20 a 30 unità;

2) l'art. 20, concernente l'elenco degli insegnamenti del predetto corso di laurea è modificato nel senso che, tra gli insegnamenti complementari è inserito quello di tecnologia protesica e di laboratorio;

3) l'art. 33, secondo comma, concernente gli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in economia politica, è modificato nel senso che l'insegnamento di matematica generale II sostituisce quello di matematica finanziaria I;

4) l'art. 38, concernente gli insegnamenti della facoltà di lettere e filosofia, è riformulato come segue:

Art. 38 (*Insegnamenti della facoltà*). — La facoltà di lettere e filosofia prevede i seguenti insegnamenti. Essi sono attivati dal consiglio di facoltà nel rispetto dell'ordinamento didattico universitario in base alle vigenti norme:

01. Antichità greche (L02A)
02. Antichità romane (L02B)
03. Antropologia culturale
04. Archeologia della Magna Grecia
05. Archeologia delle province romane
06. Archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente antico (L03C)
07. Archeologia e storia dell'arte greca e romana
08. Archeologia e storia dell'arte tardo-antica (L03C)
09. Archeologia medievale
10. Archivistica
11. Bibliografia e biblioteconomia (M13X)
12. Demografia storica
13. Dialettologia greca
14. Dialettologia italiana
15. Egittologia
16. Epigrafia greca
17. Epigrafia latina
18. Estetica
19. Etnologia
20. Etruscologia ed archeologia italica (L03A)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 21. Filologia e critica dantesca 22. Filologia germanica 23. Filologia greca 24. Filologia italiana 25. Filologia latina 26. Filologia micenea 27. Filologia ed esegesi neotestamentaria (L08B) 28. Filologia romanza 29. Filologia slava 30. Filologia bizantina (L06D) 31. Storia bizantina (L06D) 32. Filologia umanistica 33. Filosofia del diritto 34. Filosofia della politica 35. Filosofia delle religioni (M07C) 36. Filosofia della scienza 37. Filosofia della storia 38. Filosofia del linguaggio 39. Filosofia morale 40. Filosofia teoretica 41. Geografia 42. Geografia umana (M06A) 43. Geografia politica ed economica 44. Geografia storica 45. Glottologia 46. Grammatica greca 47. Grammatica italiana 48. Grammatica latina 49. Antichità ed istituzioni medievali (M01X) 50. Letteratura artistica 51. Letteratura cristiana antica 52. Storia delle tradizioni popolari (M05X) 53. Letteratura greca 54. Letteratura italiana 55. Letteratura latina 56. Lingua e letteratura albanese 57. Lingua e letteratura francese 58. Lingua e letteratura inglese 59. Lingua e letteratura neogreca 60. Lingua e letteratura polacca 61. Lingua e letteratura portoghese 62. Lingua e letteratura russa 63. Lingua e letteratura serbo-croata 64. Lingua e letteratura slovena 65. Lingua e letteratura spagnola 66. Lingua e letteratura tedesca 67. Linguistica generale 68. Logica 69. Metodologia delle scienze sociali 70. Didattica generale (M09C) 71. Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (L03B) | <ul style="list-style-type: none"> 72. Stilistica e metrica italiana (L11A) 73. Museologia (L25D) 74. Numismatica greca e romana 75. Paleografia greca (M12B) 76. Paleografia latina (M12A) 77. Diplomatica (M12A) 78. Paleontologia 79. Papirologia 80. Pedagogia 81. Protostoria europea 82. Preistoria e protostoria di una regione extra europea (L01B) 83. Psicolinguistica 84. Psicologia generale (M10A) 85. Psicologia dell'educazione 86. Psicologia dello sviluppo (M11A) 87. Psicologia sociale 88. Religioni dei popoli primitivi 89. Religioni del mondo classico 90. Teoria e tecniche del restauro architettonico 91. Retorica e stilistica 92. Sanscrito 93. Semiotica 94. Sociologia 95. Sociologia del diritto 96. Sociologia della conoscenza 97. Sociologia della letteratura 98. Sociologia della religione 99. Sociologia dello sviluppo 100. Sociologia urbana e rurale 101. Storia delle lingue classiche (L08A) 102. Storia contemporanea 103. Storia degli ordinamenti degli Stati italiani 104. Storia del cristianesimo 105. Storia del disegno, dell'incisione e della grafica 106. Storia di una regione italiana (M04X) 107. Storia dell'arte bizantina 108. Storia dell'arte contemporanea 109. Storia dell'arte medioevale 110. Storia dell'arte moderna 111. Storia della critica e della storiografia letteraria (L12C) 112. Storia della critica d'arte 113. Storia della Chiesa 114. Teatro e drammaturgia dell'antichità 115. Storia della filologia e della tradizione classica (L08A) |
|--|---|

- | | |
|---|--|
| <p>116. Storia della filosofia</p> <p>117. Storia della filosofia antica</p> <p>118. Storia della filosofia medioevale</p> <p>119. Storia della filosofia moderna (M08A)</p> <p>120. Storia della filosofia contemporanea (M08A)</p> <p>121. Letteratura latina medioevale (L07B)</p> <p>122. Storia della lingua greca</p> <p>123. Storia della lingua italiana</p> <p>124. Storia della lingua latina</p> <p>125. Storia della miniatura</p> <p>126. Storia della musica medioevale e rinascimentale (L27A)</p> <p>127. Storia della musica moderna e contemporanea (L27B)</p> <p>128. Storia della pedagogia</p> <p>129. Storia della psicologia</p> <p>130. Storia della retorica classica</p> <p>131. Storia della scuola e delle istituzioni educative</p> <p>132. Storia del pensiero sociologico (Q05A)</p> <p>133. Storia della storiografia medioevale (M01X)</p> <p>134. Storia della storiografia moderna (M02A)</p> <p>135. Storia della storiografia filosofica</p> <p>136. Storia della tradizione manoscritta</p> <p>137. Storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel Medioevo (L25A)</p> <p>138. Storia delle arti applicate all'oreficeria (L25B)</p> <p>139. Storia delle dottrine estetiche</p> <p>140. Storia delle dottrine politiche</p> <p>141. Antichità ed istituzioni medioevali (M01X)</p> <p>142. Storia delle religioni</p> <p>143. Storia delle tecniche artistiche</p> <p>144. Storia del pensiero scientifico</p> <p>145. Storia del Risorgimento</p> <p>146. Storia del teatro e dello spettacolo</p> <p>147. Storia greca</p> <p>149. Storia medioevale</p> <p>150. Storia moderna</p> <p>151. Storia romana</p> <p>152. Teoria della letteratura</p> <p>153. Teoria del restauro (L25D)</p> <p>154. Storia e tecnica del restauro (L25C)</p> <p>155. Topografia antica</p> <p>156. Topografia dell'Italia antica</p> <p>157. Storia e critica del cinema (L26B)</p> | <p>158. Letteratura italiana moderna e contemporanea (L12B)</p> <p>159. Educazione degli adulti</p> <p>160. Pedagogia sperimentale</p> <p>161. Pedagogia sociale</p> <p>162. Psicologia speciale</p> <p>163. Storia della filosofia morale (M07C)</p> <p>164. Ermeneutica filosofica</p> <p>165. Sociologia dell'educazione</p> <p>166. Archeologia cristiana</p> <p>167. Geografia regionale</p> <p>168. Linguistica italiana</p> <p>169. Sociolinguistica</p> <p>170. Storia della linguistica</p> <p>171. Antichità ed epigrafia medievale</p> <p>172. Informatica applicata (K05B)</p> <p>173. Restauro del libro (M13X)</p> <p>174. Sfragistica (M12A)</p> <p>175. Organizzazione informatica degli archivi (M12A)</p> <p>176. Organizzazione informatica delle biblioteche (M13X)</p> <p>177. Codicologia</p> <p>178. Storia della stampa e dell'editoria (M13X)</p> <p>179. Geografia storia medievale (M01X)</p> <p>180. Storia della città (M01X)</p> <p>181. Storia di una regione nell'età moderna (M02A)</p> <p>182. Storia economica</p> <p>183. Metodologia della ricerca storica</p> <p>184. Storia dell'agricoltura</p> <p>185. Storia del movimento operaio</p> <p>186. Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X)</p> <p>187. Storia del giornalismo</p> <p>188. Storia della scienza e della tecnica</p> <p>189. Iconografia e iconologia (L25A)</p> <p>190. Filologia classica</p> <p>191. Antropologia filosofica</p> <p>Il presente decreto sarà pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana.</p> <p>Chieti, 26 settembre 1996</p> <p style="text-align: right;"><i>Il rettore:</i> CRESCENTI</p> |
|---|--|

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 22 gennaio 1996, n. 559/C.612.12982.D(1).

Art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Tasse sulle concessioni governative, soppressione. Modalità di rinnovo delle licenze di polizia.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Ai commissari del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Ai questori della Repubblica

e, per conoscenza

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al Comando generale della Guardia di finanza

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, pubblicata nel supplemento ordinario n. 153 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1995, concernente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», all'art. 3, comma 138, prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, «le tasse sulle concessioni governative di cui alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, sono dovute limitatamente agli atti e provvedimenti previsti nelle voci concernenti i passaporti, il porto d'arma, le case da gioco, la licenza per l'esercizio di attività relative ai metalli preziosi ...».

Per quel che concerne le autorizzazioni il cui rilascio rientra nella competenza delle autorità centrali e periferiche di questa Amministrazione, sono pertanto dovute, nella misura a fianco di ciascuna riportata, le tasse sulle concessioni governative solo per gli atti e provvedimenti indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1995 (con il quale è stata sostituita la tabella allegata al citato decreto ministeriale 20 agosto 1992 e sue successive modificazioni), emanato in conseguenza della previsione di cui all'art. 3, comma 138, della richiamata legge n. 549/1995:

Art. 1:

lettera a), rilascio del passaporto ordinario per l'estero, L. 60.000;

lettera b), rilascio di passaporto collettivo, per ogni componente il gruppo (esclusi i capi gruppo ed i minori di anni 10), L. 4.000.

Art. 4: Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati L. 170.000.

Art. 5: Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (tassa annuale di rilascio e di rinnovo), L. 250.000.

Art. 6: Autorizzazione all'esercizio di case da gioco (tassa di rilascio e per ogni anno di validità), L. 800.000.000.

Art. 7: Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (tassa di rilascio e per il rinnovo):

a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini, L. 600.000;

b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati, L. 400.000;

c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi, L. 120.000;

d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose, L. 120.000;

e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, L. 300.000.

Per gli atti ed i provvedimenti elencati nell'allegato A) alla presente circolare, non sono più dovute le tasse sulle concessioni governative, mentre rimangono invariati, ove dovuti, sia per il primo rilascio che per i rinnovi annuali, gli adempimenti relativi al pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, elevata nella misura prevista dall'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565.

Com'è noto per numerose autorizzazioni di polizia il pagamento della tassa sulle concessioni governative, unitamente agli oneri fiscali o di altra natura fissati per legge, comportava il rinnovo automatico, di anno in anno, del titolo autorizzatorio.

Questa procedura di rinnovo automatico, invece, era esclusa — per ovvi motivi di pubblica sicurezza — per quelle concernenti la fabbricazione, il deposito, la detenzione, il trasporto, il commercio ed il porto di armi, nonché per i prodotti esplodenti ed infiammabili.

Per queste ultime licenze le procedure di rilascio e di rinnovo sono rimaste invariate e pertanto gli interessati, alla scadenza annuale, continueranno a produrre all'autorità competente apposita istanza di rinnovo, corredata della documentazione di rito. Resta tuttavia ovviamente inteso che, per le autorizzazioni indicate nell'allegato A) alla presente circolare, non dovrà più essere pretesa la ricevuta postale attestante l'avvenuto pagamento della tassa sulle concessioni governative, che invece dovrà continuare ad essere richiesta solo per le domande di rilascio e di rinnovo per le licenze di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati, nonché per le licenze di porto di fucile, anche per uso di caccia.

Per quel che concerne il rinnovo automatico delle autorizzazioni di polizia — fatta eccezione per le autorizzazioni in materia di armi, esplosivi e prodotti infiammabili, le quali come si è detto erano e rimangono escluse da tale procedura — sono state impartite apposite disposizioni con circolare prot. n. 10.13951/12982.D, in data 27 agosto 1954, successivamente ribadite con circolari n. 10.16208/12982.D.(10) del 3 gennaio 1957, n. 10.17726/12982.D.(4) del 30 novembre 1960, n. 10.10222/12982.D.(10) dell'11 marzo 1961 e n. 10.20607/12982.D.(10) del 26 ottobre 1963.

La suddetta circolare n. 10.13951/12982.D.(10) del 27 agosto 1954, per i motivi che di seguito si indicano deve ora ritenersi abrogata.

Infatti, la prima parte di questa direttiva (punti I, II e III), concernente una serie di indicazioni relative allo snellimento, alla semplificazione delle procedure ed alla

soppressione di tutte le formalità superflue, prima richieste per il rilascio delle autorizzazioni di polizia, deve ritenersi ora superata, in quanto i principi in essa enunciati sono stati successivamente recepiti dalle norme intervenute in materia di trasparenza, celerità e snellimento dell'azione amministrativa.

In particolare si richiamano la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed i relativi regolamenti di attuazione della stessa legge (decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1994; decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1993; decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 e 9 maggio 1994, n. 411, che hanno modificato le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1994 e n. 149 del 28 giugno 1994; decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 1994), nonché gli articoli 2, 3, 4, 10 e 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in materia di documentazione amministrativa ed i relativi regolamenti di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1994; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1994, n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 1994, ed il decreto del Ministro di grazia e giustizia 22 maggio 1995, n. 431, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 20 ottobre 1995).

Con la previsione di cui al punto IV della già ricordata circolare del 1954 veniva invece soppressa la formalità della vidimazione annuale dei titoli di polizia ed introdotto il principio del «rinnovo automatico» degli stessi, di anno in anno, mediante il semplice adempimento da parte dei titolari degli oneri fiscali e di altra natura stabiliti dalla legge per i singoli casi.

Anche tale procedura deve ritenersi venuta meno per tutte quelle autorizzazioni di polizia (allegato A), per le quali non è più previsto il pagamento della tassa sulle concessioni governative, rimanendo invece ancora vigente per quelle ipotesi per le quali il suddetto tributo è ancora dovuto.

Deve allora concludersi che — ferme restando le disposizioni attualmente vigenti per i passaporti, le case da gioco ed i porti d'arma — rimane in vigore la procedura secondo la quale l'autorizzazione si rinnova

automaticamente, previo pagamento annuale della tassa sulle concessioni governative, solo per le licenze di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed in particolare:

Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi:

a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini;

b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati;

c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi;

d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose;

e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi.

Per le autorizzazioni ricomprese nell'allegato A) alla presente circolare (escluse come già si è detto quelle indicate nella Sezione I, recante la rubrica: «Armi - Esplosivi - Gas tossici») si rende necessario individuare una apposita procedura che, lungi dall'imporre incombenze ulteriori a carico del richiedente, consenta all'autorità di avere contezza della volontà dell'interessato di proseguire nello svolgimento di quella determinata attività.

Va infatti osservato che — pur vigendo la disposizione contenuta negli articoli 13 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 13 del relativo regolamento di esecuzione, i quali affermano che la durata delle autorizzazioni di polizia è annuale — si è reso possibile introdurre il più volte citato principio del «rinnovo automatico», poiché con il pagamento della tassa sulle concessioni governative veniva palesato l'intendimento del titolare di richiedere alla competente autorità, anche se solo in modo implicito, la conferma di validità della medesima licenza per l'anno successivo.

Essendo ora venuto meno il suddetto adempimento e dovendo pur sempre tenere presente il contenuto dei suddetti articoli 13 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 13 del relativo regolamento, si rende necessario che i titolari delle licenze di polizia alla scadenza annuale producano una dichiarazione di volontà espressa, dalla quale risulti l'intendimento di voler proseguire nello svolgimento della relativa attività anche per l'anno successivo.

Tale «dichiarazione di prosecuzione dell'attività», regolare agli effetti della legge sul bollo, a cura del titolare della licenza potrà essere inviata a mezzo raccomandata all'autorità competente ed in tal caso il timbro postale farà fede circa l'attestazione della data di invio, ovvero potrà essere consegnata a mano ed in questa ipotesi il

competente ufficio dovrà rilasciarne apposita ricevuta, previa apposizione del timbro e della data di ricezione su di una copia. Ovviamente — analogamente a quanto già avveniva per la ricevuta attestante il versamento della tassa sulle concessioni governative — al titolo autorizzatorio dovrà essere allegata una copia di tale «dichiarazione di prosecuzione dell'attività», recante il timbro dell'ufficio abilitato alla ricezione, ovvero dovrà essere custodito anche la ricevuta di accettazione della raccomandata, ove all'espletamento della suddetta formalità si sia provveduto a mezzo posta.

In relazione a tale dichiarazione, anche al fine di assicurare la massima informazione all'utenza, si ritiene indispensabile che nelle licenze di nuovo rilascio venga precisato che il titolo autorizzatorio ha durata annuale (fatti chiaramente salvi i casi in cui sia prevista, per legge, una diversa durata) ed alla scadenza, permanendo i requisiti prescritti dalla legge, si intenderà automaticamente rinnovata, solo qualora da parte dell'interessato venga presentata una espressa «dichiarazione di prosecuzione dell'attività» per l'anno successivo.

Va precisato che, in ossequio ai principi di snellimento e celerità dell'azione amministrativa, introdotti dalla citata legge n. 241/1990, rimane soppressa la formalità della vidimazione annuale del titolo autorizzatorio, prevista dall'art. 13 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed in ossequio a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della stessa legge n. 241/1990, la «dichiarazione della prosecuzione dell'attività» da parte dei titolari delle licenze di polizia viene introdotta unicamente per fini istruttori.

Pertanto, i competenti uffici all'atto della ricezione della dichiarazione in argomento provvederanno allo svolgimento degli opportuni accertamenti, atti a verificare il permanere in capo all'interessato dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge, procedendo, in caso di accertamento negativo, all'adozione dei provvedimenti inibitori del caso.

Poiché — come risulta dall'allegato A) alla presente circolare — la soppressione del pagamento della tassa sulle concessioni governative interessa anche numerose autorizzazioni di polizia la cui competenza al rilascio è stata trasferita ai comuni, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i signori prefetti sono pregati di comunicare, nelle forme ritenute più opportune, il contenuto della presente circolare anche ai suddetti enti locali.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta.

p. Il Ministro: MASONE

ALLEGATO A) ALLA CIRCOLARE
PROT. N. 559/C.612.12982.D(1)
DATATA 22 GENNAIO 1996

Atti e provvedimenti ricompresi nel titolo III "Pubblica Sicurezza" - Sez. I, II, III e IV -, della Tabella allegata al D.M. 20.8.1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla G.U. N. 196 del 21.8.1992, per i quali le tasse di concessioni governative sono state soppresse, ai sensi dell'art. 3 - comma 138 - della Legge 28.12.1995, n. 549.

Sezione I

Armi - Esplosivi - Gas tossici

- Art. 16 - 1. Licenza per fabbricare, riparare, raccogliere a fine di commercio o industria o porre comunque in vendita armi non da guerra e loro parti (art. 31 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773).*
- 2. Licenza di importazione delle armi di cui al comma 1 e loro parti:*
- a) per ogni arma completa*
 - b) per ogni parte primaria o essenziale.*
- 3. Licenza per la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio (art. 37 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773).*
- Art. 17 - 1. Licenza per la fabbricazione di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, di loro parti e di munizioni (art. 28, secondo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 773).*
- 2. Licenza per la fabbricazione di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di Forze armate nazionali o straniere (art. 28, secondo comma, del citato testo unico n. 773 del 1931).*
- 3. Licenza per l'importazione di armi, munizioni, uniformi e altri oggetti di cui ai commi 1 e 2.*
- a) per ogni arma completa*
 - b) per ogni parte primaria o essenziale o per ogni altro oggetto*

4. Licenza per la raccolta o la detenzione di armi, munizioni uniformi o altri oggetti di cui ai commi 1 e 2 (art. 28, primo comma del citato testo unico n. 773 del 1931).

Art. 18 - 1. Licenza per il porto di campionari di armi (art. 36, primo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 773).

2. Licenza per collezioni di armi artistiche, rare ed antiche (art. 31, secondo comma, del citato testo unico n. 773 del 1931) o per collezioni di armi comuni da sparo (art. 10, sesto comma, della legge 1° aprile 1975, n. 110).

Art. 19 - 1. Licenza per la fabbricazione o la tenuta in deposito di:

- a) dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminanti, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, elementi solidi o liquidi destinati a comporre esplosivi al momento dell'impiego; polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina (art. 46 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773)
 - b) polveri piriche e altri esplosivi diversi da quelli indicati nella lettera a), compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini; materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti; polveri senza fumo a base di nitrocellulosa e nitroglicerina (art. 47 del citato testo unico n. 773 del 1931)
2. Licenza per la tenuta in deposito di materiale esplosivo di cui alla lettera a) del comma 1 nelle quantità determinate a norma dell'art. 50 del citato testo unico n. 773 del 1931)
 3. Licenza per la vendita:
 - a) di materiale esplosivo di cui alla lettera a) del comma 1.
 - b) di materiale esplosivo di cui alla lettera b) del comma 1.
 4. Licenza per il trasporto di materiale esplosivo di cui al comma 1.
 5. Licenza per l'introduzione e il transito nello Stato di prodotti esplosivi di qualsiasi specie (art. 54 del citato testo unico n. 773 del 1931).

Art. 20 1. Licenza per spari di arma da fuoco, lancio di razzi, accensione di fuochi di artificio, innalzamento di aerostati con fiamme e in generale per esplosioni o accensioni

pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa (art. 57 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773).

2. *Autorizzazione per l'uso di armi, per la deflagrazione di sostanze esplosive e per l'accensione di luci o di fuochi nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi (art.80 del codice della navigazione)*

- Art. 21**
1. *Autorizzazione all'impiego o alla custodia e conservazione dei gas tossici (art. 58 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773; art. 1 del regio decreto 9 gennaio 1927, N. 147).*
 2. *Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego, al trasporto o alla custodia e conservazione dei gas tossici (art. 4, lettere a), b), c); art. 26 del citato decreto n. 147 del 1927).*

Sezione II

Spettacoli e trattenimenti pubblici

- Art. 22**
1. *Licenza per rappresentazioni teatrali o per trattenimenti in locali adibiti a teatro (art. 68 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773);*
 - a) *per non più di 5, rappresentazioni o altri trattenimenti;*
 - b) *per più di 6 fino a 19 rappresentazioni o altri trattenimenti;*
 - c) *per 20 o più rappresentazioni o altri trattenimenti.*
- Art. 23**
- Licenza per l'apertura di cinematografi (art. 68 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773), per locali:*
- . di categoria extra;*
 - . di 1^e e 2^a categoria;*
 - . di 3^a e 4^a categoria;*
 - . di altre categorie.*
- Art. 24**
- Licenza ai sensi dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:*

- 1) per dare accademie, spettacoli cinematografici, ambulanti, audizioni e radioaudizioni ed altri simili spettacoli o trattenimenti;
- 2) per esercitare
 - a) corse di cavalli;
 - b) corse di levrieri.
- 3) per tenere o fare funzionare apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi negli esercizi pubblici:
 - a) per autorizzazioni concernenti apparecchi radiofonici;
 - b) per autorizzazioni concernenti apparecchi televisivi, escluso il caso di cui al n. 5):
 - 1) per gli alberghi e pensioni;
 - 2) per tutti gli altri esercizi pubblici.
- 4) per tenere e far funzionare elettrogrammofoni a gettone (jukes-boxes) nei seguenti esercizi pubblici:
 - 1) alberghi e pensioni
 - 2) altri esercizi Pubblici
- 5) per effettuare diffusioni televisive in esercizi appositamente destinati alla presentazione al pubblico di trasmissioni televisive.

- Art. 25
1. Licenza per trattenimenti di carattere nazionale o internazionale di vario contenuto (festival e simili) in luogo pubblico o aperto al pubblico compresi i teatri e cinematografi (art. 68 del testo unico 18 giugno 1931 N. 773).
 2. Licenza per feste da ballo, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 68 del citato testo unico n. 773 del 1931):
 3. Licenza per aprire o esercitare circoli, scuole di ballo o sale pubbliche di audizione (art. 68 del citato testo unico n. 773 del 1931)
 4. Licenza per dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto (art. 69 del citato testo unico n. 773 del 1931).

Sezione III

Pubblici esercizi

- Art. 26 1. Licenza per l'esercizio di alberghi, compresi i motels e i villaggi-albergo (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773):
- a) alberghi di lusso
 - b) alberghi di 1^a categoria
 - c) alberghi di 2^a categoria e pensioni di 1^a categoria
 - d) alberghi di 3^a categoria e pensioni di 2^a categoria
 - e) alberghi e pensioni di altre categorie, locande e alberghi diurni.
- Art. 27 1. Autorizzazione all'esercizio dei seguenti complessi ricettivi (art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326; legge 17 maggio 1983, n. 217):
- a) alberghi ed ostelli per la gioventù
 - b) villaggi turistici e campeggi, case per ferie, autostelli ed altri allestimenti non aventi le caratteristiche di cui al regio decreto-legge 18 giugno 1937, n. 975 convertito dalla legge 30 dicembre 1937, N. 2651 e successive modificazioni.

Sezione IV

Altre autorizzazioni di polizia

- Art. 28 1. Licenza per l'esercizio di scommesse in occasione di corse o altre gare (art. 88 del testo unico 18 giugno 1931, N. 773):
- a) sulle corse di cavalli, per delega dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) (art. 2 della legge 24 marzo 1942, n.315):
 - 1) in ippodromi dove si svolgono più di 60 giornate di corse in un anno
 - 2) in ippodromi dove si svolgono da 11 a 60 giornate di corse in un anno
 - 3) in campi corse dove si svolgono non più di 10 giornate di corse in un anno.
 - b) sulle corse di levrieri
 - c) sulle regate, sui giochi di palla e di pallone e su altre gare

2. Licenza di cui al comma 1 rilasciata ai singoli allibratori delegati ad esercitare le scommesse:
 - a) sulle corse di cavalli:
 - 1) in ippodromi dove si svolgono più di 60 giornate di corse in un anno;
 - 2) in ippodromi dove si svolgono da 11 a 60 giornate di corse in un anno;
 - 3) in ippodromi dove si svolgono non più di 10 giornate di corse in un anno.
 - b) sulle corse di levrieri
 - c) sulle regate, sui giochi di palla o di pallone e su altre gare.
3. Licenza di cui al comma 1, per l'esercizio fuori degli ippodromi o luoghi di gara, di scommesse:
 - a) sulle corse di cavalli
 - b) sulle corse di levrieri
 - c) sulle regate, sui giochi di palla o di pallone e su altre gare.
4. Licenza di cui al comma 1, per la gestione di agenzie delegate dall'U.N.I.R.E all'accettazione di scommesse sulle corse dei cavalli da riversare al totalizzatore.

Art. 29 2. Licenza per l'esercizio di sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773).

Art. 30 1. Licenza per l'esercizio di stabilimenti di bagni marini, lacuali e fluviali (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, N. 773)

Art. 31 1. Licenza per l'esercizio di rimessa e noleggio di rimessa di autoveicoli e motoveicoli (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 158 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635):

- a) con superficie superiore a 500 metri quadrati;
- b) con superficie non superiore a 500 metri quadrati;

2. Licenza per l'esercizio di rimessa e noleggio di rimessa di vetture.

- Art. 32 1. Licenza per l'esercizio delle arti tipografica, litografica, fotografica e di altre arti di stampa o di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni e figure, di scritturazione a macchina e di riproduzione al poligrafo o al ciclostile o con altro mezzo anche parlato, acustico o visivo idoneo alla divulgazione del pensiero (art. 111 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 197 del regolamento 6 maggio 1940 n. 635).
- Art. 33 1. Licenza per l'esercizio di agenzie Pubbliche di prestiti sopra pegni e di altre agenzie affari (art. 115 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 205 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635).
2. Licenza per l'esercizio del mestiere di sensale o intronettitore.
- Art. 34 1. Dichiarazione di esercizio del commercio di cose antiche aventi valore storico o artistico compresi i francobolli e le monete da collezione (art. 126 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773)
- Art. 36 1. Licenza per l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi (art. 2 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415).
- Art. 37 1. Autorizzazione ad associazioni di proprietari per la nomina di guardie particolari da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà degli associati (art. 133, secondo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 773)
2. Licenza per l'esercizio di attività di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari (art. 134 del citato testo unico n. 773 del 1931)
3. Licenza per l'esercizio di attività di investigazione o ricerche o di raccolta di informazioni per conto di privati (art. 134 del citato testo unico n. 773 del 1931).
- Art. 38 1. Dichiarazione di esercizio dell'attività di affittacamere e simili (art. 108 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773).

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Lunicoop - Società cooperativa a r.l.», in Podenzana

Con decreto ministeriale 25 settembre 1996 il dott. Riccardo Della Zoppa è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Lunicoop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Podenzana (Massa Carrara), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 25 ottobre 1995, in sostituzione del rag. Carlo Mortini, che ha rinunciato all'incarico

96A6710

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazione allo statuto dell'associazione «Campus bio-medico», in Roma

Con decreto ministeriale 16 settembre 1996 è stato modificato l'art. 1 dello statuto dell'associazione «Campus bio-medico», con sede in Roma

96A6708

Autorizzazione all'Associazione ICEF - Iniziative culturali educative e familiari, in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 16 settembre 1996 l'Associazione ICEF - Iniziative culturali educative e familiari, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Bruni Alba ved. Zaffuto

96A6707

Autorizzazione all'Università di Trieste ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Trieste prot. n. 1.14.6/301/96 settore II del 1° luglio 1996 l'Università degli studi di Trieste è stata autorizzata ad acquistare dalla Lloyd Adriatico S.p.a l'unità condominiale sita al secondo piano dello stabile di via Lazzaretto Vecchio n. 12, Trieste (P.T. 57675 di Trieste, C.T. 1°) e di tre soffitte site nel sottotetto dello stesso immobile (PP.TT. 57676 57678 57679 CC.TT. 1°) al prezzo di L. 1.015.050.000 comprendente gli oneri fiscali di registro

Detto acquisto è da destinarsi alla prevista espansione degli spazi della facoltà di lettere e filosofia e dei dipartimenti che ad essa si riferiscono.

96A6705

Estinzione del Consorzio bibliografico universitario di Padova

Con decreto ministeriale 16 settembre 1996 il Consorzio bibliografico universitario, con sede in Padova, è stato estinto.

96A6706

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «Santarella» di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari prot. n. 318/I sett. del 2 luglio 1996, l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «Santarella» di Bari è stato autorizzato ad accettare in donazione la somma di L. 4.000.000, per la istituzione di una borsa di studio destinata allo studente più meritevole iscritto alla prima classe, disposta dai docenti dell'istituto.

96A6709

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 14 ottobre 1996

Dollaro USA	1522,70
ECU	1908,40
Marco tedesco	994,91
Franco francese	293,87
Lira sterlina	2403,13
Fiorino olandese	886,89
Franco belga	48,290
Peseta spagnola	11,831
Corona danese	259,49
Lira irlandese	2447,59
Dracma greca	6,355
Escudo portoghese	9,841
Dollaro canadese	1126,51
Yen giapponese	13,638
Franco svizzero	1214,47
Scellino austriaco	141,42
Corona norvegese	234,37
Corona svedese	230,92
Marco finlandese	332,98
Dollaro australiano	1204,76

96A6776

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 26 giugno 1996 l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Iside Bennini ved. Moglia con testamento olografo pubblicato per atto dott. Domenico Spallanzani, notaio in Reggio Emilia, n. di rep. 17447, e consistente nella somma di L. 2 000 000

96A6703

Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane in Milano, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 20 settembre 1996, la Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Beatrice Casoli con testamento olografo pubblicato il 15 gennaio 1990 con verbale n. 91315/22072 di repertorio, a rogito del dott. Giorgio Ciampolini, notaio in Grosseto, consistente in una somma di L. 2.000.000

96A6704

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C 11791 XVJ (998) del 9 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Cava Star 16 Multicolore (Clbro 160)», che la ditta Senatore Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in Cava dei Tirreni (Salerno), località San Martino, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C 10243.XVJ (971) del 10 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Discovery Multicolore», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11570 XVJ (1002) del 9 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Cava Star 9 Multicolore (Calbro 90)», che la ditta Senatore Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in Cava dei Tirreni (Salerno), località San Martino, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C 10229.XVJ (968) del 10 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Discovery di colore oro», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11792.XVJ (997) del 9 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Cava Star 6,5 Multicolore (Calbro 65)», che la ditta Senatore Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in Cava dei Tirreni (Salerno), località San Martino, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C 11548 XVJ (999) del 9 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Cava Star 12 Multicolore (Calbro 120)», che la ditta Senatore Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in Cava dei Tirreni (Salerno), località San Martino, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C 10835.XVJ (987) del 9 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Nasti Signal Rocket», che la ditta Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A6701

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione dello statuto sociale dell'Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli ed agrumari «U.I.A.P.O.A.», in Roma.

Con decreto ministeriale n. 9696559 del 10 settembre 1996, è stato approvato lo statuto sociale adottato dall'U.I.A.P.O.A. - Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli ed agrumari, con sede in Roma, via Alessandria, 199, adottato con atto notarile datato 29 maggio 1986, repertorio 8019, redatto per notaio Sergio Barela

96A6702

CREDIOP S.P.A.

Titoli oggetto di richiesta di rimborso anticipato

Codice	Specie	Taglio	Titoli		Data rimborso
			dal	al	
37034	Obbligazioni T.V. 1992 - 2007 8° . .	5 000 000	8.655	11.400	20/02/97
19283	Obbligazioni T.V. s.s. ottennali. Em. 1989 (*)	5 000 000	3.501	3 527	01/11/96
19283	Obbligazioni T.V. s.s. ottennali Em. 1989 (*)	3 750 000	4 001	4 038	01/11/96
19283	Obbligazioni T.V. s.s. ottennali. Em. 1989 (*)	2.500 000	3.601	3 611	01/11/96
19284	Obbligazioni T.V. s.s. ottennali Em. 1989 (*)	5 000.000	1 371	1 430	01/11/96
19284	Obbligazioni T.V. s.s. ottennali Em. 1989 (*)	3.750.000	201	340	01/11/96

(*) I titoli indicati sono rimborsabili, come da regolamento, per una quota pari ad un quarto del capitale nominale iniziale.

96A6711

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori e le discipline sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza

un posto per il settore scientifico-disciplinare: N15X «diritto processuale civile» e per la disciplina «diritto processuale civile»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: N12X «diritto canonico e diritto ecclesiastico» e per la disciplina «diritto canonico».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6712

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo concernente: «Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni da consumo prodotte in Italia nel 1996». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni:

a pag. 58, prima colonna, art. 2, quarto comma, quinto rigo, dove è scritto: «... entro e non oltre quattro mesi dalla divulgazione del presente disciplinare, pena la decadenza del diritto dell'aiuto previsto.», leggasi: «... entro e non oltre quattro mesi dal termine di impegno di ammasso relativo all'ultima istanza presentata, pena la decadenza del diritto dell'aiuto previsto.»;

a pag. 58, prima colonna, art. 3, primo comma, quinto rigo, dove è scritto: «... i loro consorzi o singoli produttori per le regioni in cui non esistono associazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge n. 622/1967 alle condizioni di cui al penultimo comma del presente articolo. È in facoltà dei produttori di associarsi alle suddette organizzazioni o ad appoggiarsi ad esse per la definizione delle istanze di stoccaggio.», leggasi: «... i loro consorzi o singoli produttori previa attestazione di cui al penultimo comma del presente articolo. È in facoltà dei produttori di associarsi alle associazioni dei produttori riconosciute o ad appoggiarsi ad esse per la definizione dell'istanza di stoccaggio.»;

a pag. 58, seconda colonna, art. 3, penultimo comma, quarto rigo, dove è scritto: «... o in alternativa da associazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge n. 622/1967, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza è la patata comune da consumo di qualità sana leale e mercantile, ...», leggasi: «... o in alternativa da associazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge n. 622/1967. L'istanza deve essere corredata da una attestazione rilasciata dalle suddette associazioni, comprovante che il prodotto in oggetto della domanda è la patata comune da consumo di qualità sana leale e mercantile, ...».

96A6713

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
---	---

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

NB - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 2 4 2 0 9 6 *

L. 1.400